

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Non pertinente.

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	3B	M08, M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M12, M11, M10
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M10, M11
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M11, M10
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	5B	M07, M06, M16, M04
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	5A	M04
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	5C	M16, M07, M04, M06
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	6C	M16, M07

G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta.	6B	M19, M16, M01, M02
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6A, 6B	M06, M07, M01, M16, M19, M02
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6A, 6B	M07, M19, M06, M16
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	2A, 5A, 6B, 5C, 5B	M07, M19, M04, M02, M16, M01, M06, M08
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	P4, 2A, 6C, 5C, 3B, 5E, 1B, 3A, 5B, 1A, 2B, 6B, 6A, 5A	M16, M19, M06, M15, M08, M12, M09, M04, M07, M01, M05, M03, M02
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	P4, 6A, 3A, 5E, 5D, 5A, 2A, 6C, 5C, 5B	M06, M07, M13, M16, M11, M12, M08, M04, M15, M10, M14
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta		

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
<p>P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p>	<p>No</p>	<p>Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; la presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.</p> <p>Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".</p> <p>Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo" con la quale la Regione Marche ricorda, in attuazione agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività di difesa del suolo con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale; inoltre con la presente legge regionale sono stati definiti gli indirizzi per la redazione dei piani di bacino. La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale.</p> <p>Per assolvere con urgenza agli adempimenti imposti dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e disciplinati dal Decreto Legislativo n. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", la Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 154 del 18/02/2013 ha costituito un Gruppo di Lavoro per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico.</p> <p>La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale (DARC) n. 100/2014 ha approvato le "Linee guida per l'elaborazione dei Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua" di cui alla Legge Regionale n. 31 del 12 novembre 2012 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 48 del 16 dicembre 2013 "Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua". In particolare la Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 100/2014 riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei corsi d'acqua nel rispetto delle competenze degli Enti deputati in materia, al fine di aumentare il livello di sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali e definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'elaborazione dei Progetti Generali di Gestione (P. G. G.).</p> <p>I Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua, si configurano come strumenti di programmazione degli interventi di manutenzione idraulica di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 aprile 1993 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale"; questo strumento di programmazione consente di individuare in modo organico, in ordine di priorità e su scala territoriale adeguata l'insieme degli interventi manutentivi necessari a garantire la conservazione delle normali condizioni di deflusso dei corsi d'acqua principali.</p> <p>Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 53/2014 la Regione Marche ha approvato i "Criteri di applicazione dell'invarianza idraulica e verifica di compatibilità idraulica, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 2011"; in particolare, le azioni e le strategie relative alla compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio ed all'invarianza idraulica delle trasformazioni di suolo sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico;</p>	<p>I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi: della Legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; della Legge n. 267/1998 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; e della Legge Regionale n. 13/1999 "Disciplina regionale della difesa del suolo". In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni ed dal D. Lgs. n. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", la Regione Marche ha prodotto le mappe di pericolosità e rischio alluvioni ed inondazioni marine, che sono state pubblicate sul sito istituzionale (http://www.autoritabacino.marche.it/)</p> <p>Criterio non assolto pienamente per quanto riguarda il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.</p> <p>La Legge Regionale 11 dicembre 2001 n. 32 disciplina il sistema regionale di Protezione Civile e che ai fini della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio prevede realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche.</p> <p>L'Agenzia ASSAM dispone del servizio agrometeorologico con il quale si attua il monitoraggio ambientale, il rilievo e l'elaborazione dei fattori meteorologici - grazie alla presenza di 70 stazioni meteo distribuite sul territorio regionale - e dei dati fenologici della gran parte delle principali colture regionali.</p>

		<p>mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; contribuire alla realizzazione delle reti ecologico-ambientali.</p> <p>PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (In corso di rinnovo – Gruppo di lavoro con i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc.) – Vedi dettagli di seguito riportati.</p> <p>La Regione Marche ha adottato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n°1462 del 02/08/2002 “L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”). Il Piano oltre ad essere stato redatto sulla base della legislazione e linee guida nazionali, è stato previsto e configurato aderente alla normativa comunitaria vigente (regolamento CE n. 2158/92 concernente la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, artt. 2 e 3 – regolamento CE n. 805/2002 concernente la modifica e la proroga fino al 31.12.2002 del regolamento CE n. 2158/92 – regolamento CE n. 1257/99 dello sviluppo rurale, articolo 29, commi 4 e 5, ed articolo 30, sesto trattino).</p> <p>La Regione Marche ha definito i criteri e le procedure di formazione del catasto incendi boschivi di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 328 del 30/03/2004 “Integrazione alla DGR n. 1462/2002 concernente: "L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" – Criteri e procedure di formazione del catasto incendi boschivi ai fini dell'applicabilità dei divieti, delle prescrizioni e delle sanzioni di cui all'art. 10 comma 1, della L. n. 353/2000”).</p> <p>La Regione Marche ha provveduto alla classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo e la stessa classificazione costituisce parte integrante del capitolo 5 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; inoltre la classificazione è fondamentale per la programmazione degli interventi selvicolturali preventivi e ricostitutivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 662 del 20/05/2008 “Reg. CE n. 1698/2005 - L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Integrazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo”).</p> <p>A seguito della riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale nel corso del 2007, la Regione Marche ha provveduto a rivedere gli obiettivi, nonché le competenze attribuite agli stessi uffici (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 410 del 16/03/2009 “L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Modifiche ed integrazioni del capitolo 7 del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Obiettivi della Regione Marche”).</p> <p>Legge Regionale 11 dicembre 2001, n.32 "Sistema regionale di protezione civile"; il sistema regionale di protezione civile è costituito dall'insieme delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi per persone e beni, per il soccorso e il superamento dell'emergenza.</p> <p>http://protezionecivile.regione.marche.it/</p> <p>Servizio Agrometeorologico dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) è un ente istituito con legge regionale n. 9 del 14 gennaio 1997, modificata con legge regionale n. 28 del 16 settembre 2013 “Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore</p>	
--	--	--	--

			agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9”.	
P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	No	<p>Si per frane e alluvioni nei Piani di Assetto Idrogeologico. All'interno del Piano di Assetto Idrogeologico sono perimetrate, con diversi valori di pericolosità e rischio, e normate le frane e le aree di esondazione (vedi dettagli e riferimenti normativi sopra evidenziati).</p> <p>PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (In corso di rinnovo – Gruppo di lavoro con i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc.) – Vedi dettagli di seguito riportati.</p> <p>La Regione Marche ha adottato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n°1462 del 02/08/2002 “L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”). Il Piano oltre ad essere stato redatto sulla base della legislazione e linee guida nazionali, è stato previsto e configurato aderente alla normativa comunitaria vigente (regolamento CE n. 2158/92 concernente la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, artt. 2 e 3 – regolamento CE n. 805/2002 concernente la modifica e la proroga fino al 31.12.2002 del regolamento CE n. 2158/92 – regolamento CE n. 1257/99 dello sviluppo rurale, articolo 29, commi 4 e 5, ed articolo 30, sesto trattino).</p> <p>La Regione Marche ha definito i criteri e le procedure di formazione del catasto incendi boschivi di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 328 del 30/03/2004 “Integrazione alla DGR n. 1462/2002 concernente: “L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” – Criteri e procedure di formazione del catasto incendi boschivi ai fini dell'applicabilità dei divieti, delle prescrizioni e delle sanzioni di cui all'art. 10 comma 1, della L. n. 353/2000”).</p> <p>La Regione Marche ha provveduto alla classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo e la stessa classificazione costituisce parte integrante del capitolo 5 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; inoltre la classificazione è fondamentale per la programmazione degli interventi selvicolturali preventivi e ricostitutivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 662 del 20/05/2008 “Reg. CE n. 1698/2005 - L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Integrazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo”).</p> <p>A seguito della riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale nel corso del 2007, la Regione Marche ha provveduto a rivedere gli obiettivi, nonché le competenze attribuite agli stessi uffici (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 410 del 16/03/2009 “L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Modifiche ed integrazioni del capitolo 7 del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Obiettivi della Regione Marche”).</p> <p>Tenuto conto dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Marche ha attivato diverse tipologie di convenzioni con gli altri Organi competenti, Accordi di programma e corsi di formazione</p>	<p> criterio non assolto pienamente per quanto riguarda il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.</p>	

		<p>con conseguente organizzazione delle stesse attività (vedi dettagli di seguito riportati).</p> <p>Regione Marche/Corpo Forestale dello Stato</p> <p><u>Triennale</u></p> <p>Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 128 del 18.02.2013 “L. n. 36/2004, art. 4. Legge Regionale n. 6/2005, art. 3. Approvazione del nuovo schema di Convenzione Regione Marche – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato in materie di competenza regionale” e sottoscritta il 4 aprile 2013 (Rep. n°18 del 04/04/2013).</p> <p><u>Annuale</u></p> <p>Accordo di programma per le attività di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.</p> <p>Protocollo d’Intesa tra Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Agenzia regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e Corpo Forestale dello Stato, per l’utilizzo dell’Elicottero nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio ambientale.</p> <p>Regione Marche/Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</p> <p><u>Triennale</u></p> <p>Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1382 del 07/10/2013 “Legge Regionale n. 32/01 Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile” e sottoscritta il 03/01/2014 (Rep.n°17461 del 26/02/2014).</p> <p><u>Annuale</u></p> <p>Convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Attività antincendi boschivi (AIB).</p> <p>Convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Presidio Sala Operativa Unificata Permanente e altre attività.</p> <p>Regione Marche</p> <p><u>Pluriennale</u></p> <p>DDP n°221/Pres del 22/11/2010 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007/13 - Asse2 realizzazione del progetto di cui al bando DDS Agricoltura, forestazione e pesca 195/510 29.04.2010 per la misura 2.2.6 azione d)” finalizzato all’installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.</p> <p>Emissione di Bollettini di pericolosità incendi boschivi con avvisi in particolari condizioni climatologiche.</p>	
--	--	--	--

			<p>Annuale</p> <p>Formazione:</p> <p>Corsi di formazione per attività di antincendio boschivo AIB 1° e 2° livello.</p> <p>Corsi di formazione per utilizzo di dispositivi di protezione individuali DPI e Mezzi operativi (Moduli AIB).</p> <p>Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 934 del 27/06/2012 “Procedure per l’attuazione dei controlli sanitari ai volontari di Protezione Civile che partecipano alle attività relative al contrasto degli incendi boschivi”.</p> <p>Programmazione delle turnazioni di squadre NOS (Nuclei operativi di spegnimento) su base provinciale in collaborazione con Province e Unioni Montane.</p>	
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	<p>Per la parte agricola sono state redatte delle “linee guida per una corretta gestione del territorio agricolo e forestale”, Allegato B alle Norme di Attuazione del PAI; inoltre si rimanda ai dettagli specificati nei criteri sopra riportati.</p>	<p>Gli impatti del cambiamento climatico relativamente al rischio di alluvioni sono considerati nella predisposizione della mappatura della pericolosità e del rischio in conformità con la direttiva 2007/60/CE che prevede tale considerazione esclusivamente per i Piani di gestione previsti per il 2015. Più precisamente la Direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs.49/2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” indicano, in sintesi, che la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) avviene in tre fasi successive. Fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (entro il 22 Settembre 2011) ESPLETATA; Fase 2: redazione delle mappe di pericolosità e rischio (entro il 22 giugno 2013) ESPLETATA; Fase 3: predisposizione ed attuazione dei PGRA (entro il 22 dicembre 2015) IN LINEA in quanto il 22 dicembre 2014 le AdB competenti e le Regioni (AdB Arno-Distretto Appennino Settentrionale e AdB Tevere-Distretto Appennino meridionale) hanno adottato, in sede di Comitato Istituzionale il PGRA, pubblicando sui rispettivi siti i Piani. Pertanto la Regione Marche insieme alle Autorità di Distretto ha realizzato nei tempi previsti quanto richiesto dalla normativa nazionale ed europea.</p> <p>Criterio assolto</p>
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	<p>DM n. 30125 del 22/12/2009 modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011 e dal DM n. 27417 del 22/12/2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.</p> <p>Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 232 del 27/02/2012 “Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012” (recepimento del DM n. 27417/2011) e Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 320 del 12/03/2013 “Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012. Addendum alla DGR n. 232 del 27/02/2012”. La Regione Marche con DGR n. 320/2013 rettifica la DGR n. 232/2012 al fine di esplicitare meglio la particolare realtà zootecnica della Regione Marche (piccoli allevamenti e alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale).</p> <p>Il MIPAAF ha emanato il DM n. 15414 del 10/12/2013 “Modifica del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, entrato in vigore il 18/03/2014; il DM è stato recepito dalla Regione Marche con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 596 del 19/05/2014 “Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l'annualità 2014” anche in conformità alle indicazioni della nota MIPAAF n. 2176 del 29/01/2014 (in cui si indica che l’ex Atto A2 diventerà una BCAA).</p> <p>Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei</p>	<p>E' stata predisposta una significativa attività d'informazione attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA), ad opera delle Organizzazioni Professionali Agricole, anche con il supporto di Tecnici Regionali della Posizione Organizzativa “Monitoraggio qualità dei suoli” (ex Osservatorio Suoli). Aggiornamento sezione "Condizionalità" sul sito www.agri.marche.it.</p> <p>Criterio assolto</p>

		<p>beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Il Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 24 marzo 2015 – Serie generale.</p> <p>Le BCAA sono dettagliate a livello nazionale nell’ambito dei Decreti Ministeriali ed a livello regionale, tramite Delibera di Giunta Regionale, possono essere integrate con eventuali specifiche.</p> <p>Il criterio è già soddisfatto a livello nazionale; anche a livello regionale il criterio è soddisfatto (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 277 del 9/4/2015 concernente “Reg. (UE) 1306/2013 – D.M. n. 180 del 23/01/2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l’annualità 2015”, che integra le BCAA con ulteriori specifiche a livello regionale es. nella BCAA1 è stato inserito l’elenco dei corsi d’acqua regionali dove è obbligatoria la fascia tampone).Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nel Programma.</p>	
<p>P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;</p>	<p>DM n. 10346 del 13/05/2011 “Modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.</p> <p>Recepimento dei requisiti minimi con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 232 del 27/02/2012 “Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l’annualità 2012” (recepimento del DM n. 27417/2011 che modifica il DM n. 30125/2009) e Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 320 del 12/03/2013 “Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l’annualità 2012. Addendum alla DGR n. 232 del 27/02/2012”. La DGR n. 320/2013 rettifica la DGR n. 232/2012 al fine di esplicitare meglio la particolare realtà zootecnica della Regione Marche (piccoli allevamenti e alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale).</p> <p>Il MIPAAF ha emanato il DM n. 15414 del 10/12/2013 “Modifica del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, entrato in vigore il 18/03/2014; il DM è stato recepito dalla Regione Marche con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 596 del 19/05/2014 “Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l’annualità 2014”. Il DM n. 15414 del 10/12/2013 prevede di estendere l’obbligo di conservazione del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da 1 a 3 anni.</p> <p>La Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 382/2008 “Approvazione delle "Procedure di riferimento per l’attivazione del servizio per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e la verifica periodica di tale attività" è stata aggiornata ai sensi del D. Lgs. n. 150/2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1187 del 02/08/2013 “D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l’attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività”. Con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; vengono individuate anche le</p>	<p>Yes</p> <p>E' stata predisposta una significativa attività di formazione finalizzata al rilascio dei certificati per l'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (Delibera di Giunta Regionale n. 676/2009). Procedura di riferimento per l'attività del servizio per il controllo funzionale (taratura) delle macchine irroratrici e verifica periodica di tale attività (DGR n. 1187/2013). La Regione Marche adempie ai vari step di attuazione del PAN secondo le scadenze previste dal PAN stesso.</p> <p>Criterio assolto</p>

			<p>azioni per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – Vedi allegato 7 “Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1305/2013” al Decreto Ministeriale. Il Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 24 marzo 2015 – Serie generale.</p> <p>Il criterio è già soddisfatto a livello nazionale e la Regione Marche applica le disposizioni nazionali.</p> <p>I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nel Programma.</p>	
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	<p>Per i fertilizzanti: Codice di buona pratica agricola (CBPA) ai sensi del DM del 19/04/1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola” e DM del 07/04/2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.</p> <p>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p> <p>Con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; vengono individuate anche le azioni per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari (per ulteriori dettagli vedi quanto inserito nel criterio 4.2.a) precedente).</p> <p>Gli altri pertinenti requisiti obbligatori sono specificati nel Programma.</p>	Criterio assolto
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	No	<p>Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.</p> <p>Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.</p> <p>Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”; il provvedimento garantisce l'applicazione di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia.</p> <p>La Regione , con la Legge Regionale n. 14/2008 “Norme per l'edilizia sostenibile”, definisce e disciplina la certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, adottando, come strumento di valutazione della qualità energetico-ambientale degli stessi, il protocollo Itaca – Marche.</p> <p>A livello nazionale è in corso di approvazione il decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione</p>	<p>Per il calcolo della prestazione energetica, quindi, già adotta una metodologia di calcolo che tiene conto degli aspetti indicati nell'allegato 1 alla Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010. Infatti, la prestazione energetica viene calcolata conformemente alla metodologia di cui all'art. 3 della Direttiva in conformità al quadro generale comune di cui all'Allegato 1 della Direttiva stessa. Fissa, inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, dei parametri di riferimento più restrittivi rispetto ai limiti normativi ad oggi in vigore.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>

		<p>energetica degli edifici, per il quale se ne prenderà atto a livello regionale.</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 – Intesa, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.</p>	
P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all’articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	No	<p>La Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 382 del 19/03/2013 ha approvato i dispositivi di attuazione in materia di certificazione energetica ed è stato istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica.</p> <p>Legge Regionale n. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”.</p> <p>In attuazione di tale legge, con Delibera di Giunta Regionale n. 1689/2011, è stato approvato il testo unico relativo al sistema ed alle procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici nonché sono stati definiti i criteri e le procedure per la formazione e l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.</p> <p>A livello nazionale è in corso di approvazione il decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per il quale se ne prenderà atto a livello regionale.</p>	<p>E’ stato, pertanto, predisposto un elenco regionale, riconosciuto dalla Regione, dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.</p> <p>In particolare, il certificato per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (attestato di certificazione energetica) già riporta le indicazioni di cui all’art. 11 limitatamente al comma 1 della Direttiva 2010/31/UE.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull’efficienza energetica, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	No	<p>Con Decreto Legislativo 102/2014 è stata data attuazione alla Direttiva 2012/27/UE. Il Piano di Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica è stato approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 (DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano Serie Generale n. 176 del 31-07-2014) e trasmesso alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102). Fermo restando che il Decreto Legislativo n.102/2014 non stabilisce obiettivi a livello regionale ma solo a livello nazionale, si fa presente che le misure regionali, in coerenza con la direttiva 2012/27/UE, saranno contenute nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che attualmente è in corso di aggiornamento, in particolare è stata elaborata la proposta tecnica di Piano completa del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).</p>	<p>Criterio non pienamente assolto</p>
P5.1.d) misure conformi all’articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali,	Yes	<p>Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” che prevede, tra l’altro, norme per la misurazione e fatturazione dei consumi energetici.</p> <p>http://www.autorita.energia.it/it/docs/06/292-06.htm</p> <p>http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/155-08arg.htm</p> <p>Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”.</p>	<p>Gli usi finali dell’energia nel settore elettrico sono monitorati dall’Enel mentre nel settore termico il controllo delle caldaie è fatto dalle Province e dai Comuni (con popolazione superiore a 40.000 abitanti). L’Autorità per l’energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell’elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l’intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire dal 2008. Per l’elettricità, al 31-12-2010 il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggirava intorno al 96%, mentre per il gas, al 30-06-2011 la copertura era del 66,81% (dati Autorità Energia Gas).</p> <p>Criterio assolto</p>

	<p>nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziamenti e ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.</p>			
<p>P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>No</p>	<p>La Regione dispone degli strumenti di pianificazione previsti dalle norme vigenti. Tali atti formali prodotti dalle strutture che operano sulla gestione della risorsa idrica danno indicazioni e forniscono azioni che agiscono sul recupero dei costi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La L.R. 5/2006 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico” all’articolo 46 prevede i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica che sono stati rideterminati con L.R. n. 49/2013 (finanziaria 2014). • DGR n. 238 del 10.3.2014: progetto di “Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione”, nel quale, oltre all’individuazione delle fonti di approvvigionamento da riservare per l’uso umano nella regione, sono state individuate misure da attuare per il risparmio idrico e la riduzione dei consumi. • L.R. n. 13 del 17/06/2013 “Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto” e la DGR n. 1226 del 02/07/2002 che definisce i criteri per la formazione dei piani di riparto delle spese dei consorziati. <p>La Regione dispone inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (DACR n. 145 del 26/01/2010); il Piano è rispondente alla Direttiva 2000/60/CE; • Adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale con la delibera n.1 del 24/02/2010 del Comitato Istituzionale; • Adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale con la delibera n. 206 del 24/02/2010 del Comitato Istituzionale; • Settore agricolo DGR n. 1226 del 2/07/02 – linee di indirizzo e direttive per la revisione dei “Piani di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile”. <p>Tuttavia l’approvazione finale dei Piani di gestione dei distretti compete al Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>In base alle linee guida (Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”) emanate da MATTM e concordate MIPAAF per definire criteri omogenei, la Regione regolamerterà le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo, per promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati sia per l’autoconsumo.</p> <p>Entro dicembre 2015 le Autorità di Bacino Nazionali aggiorneranno i PdG dei distretti idrografici (Regione Marche partecipa a due Distretti idrografici, ITC e ITE) ed in particolare, sulla base del regolamento sui criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa, provvederanno alla revisione dell’Analisi economica per definire il tasso di contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d’ impiego</p>	<p>La politica tariffaria del servizio idrico integrato sarà implementata in funzione del nuovo metodo tariffario stabilito dall’AEEG che con delibera del 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR ha adottato il Metodo Tariffario Idrico che ai fini della determinazione della tariffa tiene conto delle specifiche realtà a livello locale, prevedendo quattro differenti schemi tariffari in modo da consentire a ciascun Ente d’Ambito di adottare lo schema più idoneo a conseguire i livelli di qualità del servizio fissati a livello di ciascun ambito territoriale ottimale anche in funzione degli investimenti da effettuare.</p> <p>I costi dell’acqua pubblica sono diversificati in rapporto all’uso finale del bene naturale acqua. Secondo tale uso l’utente versa un CANONE in rapporto alla quantità prelevata. I costi (rimodulati a suo tempo dalla L. 36/1994 – Legge Galli), sono diversificati e non paragonabili. Il canone più oneroso riguarda L’USO INDUSTRIALE dell’acqua (€ 16.000,00 ogni 100 l/s); quello più economico riguarda L’USO IRRIGUO (€ 52,00 ogni 100 l/s). Per l’uso zootecnico il costo è più elevato : € 1.100 ogni 100 l/s . Per l’uso Umano (Potabile) il costo è di € 2.200,00 ogni 100 l/s .</p> <p>Le principali infrastrutture irrigue regionali sono collocate nei bacini dei Fiumi Tronto, Aso, Tenna, Musone e Foglia. In queste aree, all’acqua di irrigazione distribuita dai Consorzi di Bonifica (oggi unico Consorzio ai sensi della L. R. n. 13 del 17/06/2013) è applicata, dove possibile tecnicamente anche per la presenza dei misuratori, una ripartizione dei costi tra gli associati con tipologia binomia. La prima frazione della quota di riparto è dovuta in funzione della disponibilità dell’acqua di irrigazione (beneficio potenziale) la seconda in funzione del consumo effettivo di acqua (beneficio effettivo). Il sistema chiaramente incentiva all’efficienza dell’uso dell’acqua per effetto diretto sui costi aziendali. I criteri per la formazione dei piani di riparto delle spese dei consorziati sono stati definiti già con DGR n. 1226 del 02/07/2002. I costi da attribuire al “servizio” irriguo sono organizzati per Centri di Costo su base territoriale e ad esso afferiscono tutti i costi relativi al servizio oltre quelli amministrativi generali dell’organizzazione consortile (costi di esercizio).</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>

			dell'acqua. La Regione, rappresentata nei Comitati Tecnico e Istituzionale delle Autorità di bacino presenti nelle Marche, partecipa all'elaborazione e approvazione dei Piani di gestione e rende disponibili alle Autorità di bacino i dati tecnici per approntare l'analisi economica degli utilizzi irrigui nel Piano di gestione dei distretti idrografici.	
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	COMPETENZA NAZIONALE (Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” prevede quanto richiesto – Vedi Accordo di Partenariato).	Criterio assolto
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	No	La Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 935/2012 ha avviato l'adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale vigente (Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 175/2005) al Decreto Ministeriale (DM) 15 marzo 2012 (DM attuativo del Decreto Legislativo 28/2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (.....)”	Al fine di perseguire l'obiettivo regionale in materia di fonti rinnovabili (Obiettivo “burden sharing”) assegnato dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2012 e concorrere quindi al perseguimento del relativo obiettivo nazionale del 17% (attribuito all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE così come recepita da Decreto Legislativo 28/2011) la Regione Marche ha avviato con DGR n. 935/2012 l'adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale vigente (DACR n. 175/2005). L'adeguamento è attualmente in corso, in particolare è stata elaborata la proposta tecnica di Piano completa del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Criterio non pienamente assolto
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti	No	La Regione ha approvato con Delibera Assemblea Legislativa Marche n. 95/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 71 del 31/074/2008), il Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide che consentirà di ovviare alle problematiche di Digital Divide e favorire uno sviluppo equilibrato e territorialmente omogeneo dell'ecosistema della banda larga. La Regione Marche ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1686/2013 la strategia regionale di Agenda Digitale, in coerenza con gli obiettivi europei di Europa 2020.	Si rende necessario aggiornare il Piano Telematico Regionale alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito della nuova progettualità NGAN, UBB ed LTE (Piano Strategico Banda Ultra larga ai sensi della legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e sviluppato dall'Amministrazione centrale MISE). Il Piano Strategico Banda Ultra Larga rappresenta uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea. Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture; ii) individuare la priorità degli interventi; iii) modelli d'investimento; iv) misure per stimolare gli investimenti privati.

mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscono servizi accessibili a gruppi vulnerabili	pianificati;			Criterio non pienamente assolto
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	No	<p>La Regione ha approvato con Delibera Assemblea Legislativa Marche n. 95/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 71 del 31/074/2008), il Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide che consentirà di ovviare alle problematiche di Digital Divide e favorire uno sviluppo equilibrato e territorialmente omogeneo dell'ecosistema della banda larga.</p> <p>La Regione Marche ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1686/2013 la strategia regionale di Agenda Digitale, in coerenza con gli obiettivi europei di Europa 2020.</p>	<p>Si rende necessario aggiornare il Piano Telematico Regionale alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito della nuova progettualità NGAN, UBB ed LTE (Piano Strategico Banda Ultra larga ai sensi della legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e sviluppato dall'Amministrazione centrale MISE). Il Piano Strategico Banda Ultra Larga rappresenta uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea.</p> <p>Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) piano d'investimenti in infrastrutture; ii) individuare la priorità degli interventi; iii) modelli d'investimento; iv) misure per stimolare gli investimenti privati. <p>Criterio non pienamente assolto</p>
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	<p>La Regione ha approvato con Delibera Assemblea Legislativa Marche n. 95/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 71 del 31/074/2008), il Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide che consentirà di ovviare alle problematiche di Digital Divide e favorire uno sviluppo equilibrato e territorialmente omogeneo dell'ecosistema della banda larga.</p> <p>La Regione Marche ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1686/2013 la strategia regionale di Agenda Digitale, in coerenza con gli obiettivi europei di Europa 2020.</p>	<p>Si rende necessario aggiornare il Piano Telematico Regionale alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito della nuova progettualità NGAN, UBB ed LTE (Piano Strategico Banda Ultra larga ai sensi della legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e sviluppato dall'Amministrazione centrale MISE). Il Piano Strategico Banda Ultra Larga rappresenta uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea.</p> <p>Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) piano d'investimenti in infrastrutture; ii) individuare la priorità degli interventi; iii) modelli d'investimento; iv) misure per stimolare gli investimenti privati. <p>Criterio non pienamente assolto</p>
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e dell'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscono la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei	Yes	<p>Progetto Operativo di Assistenza Tecnica POAT PARI Opportunità e non discriminazione: www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954</p> <p>www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006/</p> <p>A livello regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" viene prevista la PF Programmazione sociale.</p>	<p>A livello nazionale l'UNAR è coinvolto nei processi propedeutici alla programmazione 2014-2020 e nell'elaborazione dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione delle direttive in materia di non discriminazione.</p> <p>A livello regionale la Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 prevede tra le varie funzioni della PF Programmazione sociale "Immigrati, rifugiati, profughi, nomadi e popolazioni zingare" http://www.serviziosociali.marche.it/Home/OSSERVATORIECENTRI/OsservatorioRegionalePoliticheSociali/tabid/81/Default.aspx</p> <p>Inoltre opera all'interno della Struttura regionale l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali http://orps.regione.marche.it/</p> <p>Il programma prevede l'inserimento nel proprio Comitato di Sorveglianza delle rappresentanze delle categorie sociali a rischio di esclusione. Inoltre il Dirigente del Servizio Politiche sociali, il dirigente della Posizione di Funzione Programmazione sociale e le associazioni di promozione della parità e della non discriminazione sono membri effettivi del tavolo di Partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale PSR 2014-2020 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 22/07/2013.</p> <p>Criterio assolto</p>

	programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.			
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Yes	La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it.	Inoltre a livello nazionale nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. Ulteriore attività di formazione al personale amministrativo di Regioni ed enti locali è stata prestata attraverso i progetti: "Diversità come valore" co-finanziato dal Progress; "Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il monitoraggio della discriminazione razziale" finanziato con il FEI, annualità 2010/11; "Ampliamento e rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale" finanziato con il FEI, annualità 2011/2012. Criterio assolto
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscono la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali (www.pariopportunita.gov.it/ www.retepariopportunita.it/) ha promosso l'ideazione e l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità. A livello regionale Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene prevista la PF Pari opportunità, adozione e affidamento familiare. La Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Marche è stata istituita presso la Giunta Regionale con Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9.	La struttura regionale già prevede la Posizione di Funzione (PF) "Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare" www.pariopportunita.regione.marche.it/ Per il FEASR il Presidente della Commissione Pari Opportunità è un rappresentante delle Organizzazioni non governative per le pari opportunità operanti a livello regionale o nazionale sono membri effettivi del Comitato di Sorveglianza. Inoltre la suddetta PF è coinvolta in tutte le fasi della redazione del Piano al fine di verificare che nello stesso vi sia il pieno rispetto della parità di genere. La PF Pari opportunità è le associazioni di promozione della parità e della non discriminazione sono membri effettivi del tavolo di Partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale PSR 2014-2020 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 22/07/2013. Criterio assolto
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in	Yes	La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it	Il Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming. Inoltre, nel maggio del 2013, il DPO ha attivato una Convenzione con il FORMEZ PA – per la programmazione 2014/2020 che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante. Criterio assolto

	materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.			
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscono la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Yes	<p>Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, "allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione [...] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 3, co. 1).</p> <p>A livello regionale Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene previsto il Servizio Politiche Sociali e Sport in cui la "Disabilità" è una delle materie del Dirigente di Servizio.</p>	<p>Opera all'interno della Struttura regionale l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali http://orps.regione.marche.it/ http://www.servizisociali.marche.it/ http://www.servizisociali.marche.it/Home/AREETEMATICHE/DISABILITAESALUTEMENTALE/tabid/66/Default.aspx</p> <p>Il Dirigente del Servizio Politiche sociali e le associazioni di promozione della parità e della non discriminazione sono membri effettivi del tavolo di Partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale PSR 2014-2020 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 22/07/2013.</p> <p>Criterio assolto</p>
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Yes	<p>L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di concerto ed in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità.</p>	<p>Criterio assolto</p>

	G3.e) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRC in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	<p>Nel mese di novembre del 2012 è stato trasmesso alle nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. In tale documento, che copre, come richiesto dalle Linee Guida in materia, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione, è naturalmente riportata la situazione interna relativamente all'art. 9 della Convenzione stessa in materia di accessibilità.</p> <p>È stata prestata attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle persone con disabilità ed inoltre il programma prevede, su alcune misure, la possibilità di interventi specifici nei confronti dei disabili e per la rimozione delle barriere architettoniche.</p>	Criterio assolto
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	<p>Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state Trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). A livello centrale è assicurata assistenza l'attività di ricognizione della normativa CE, sia in fase di formazione che di recepimento.</p> <p>Inoltre, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, il Governo italiano ha proceduto alla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento e rafforzamento delle funzioni di detto soggetto all'Autorità nazionale anticorruzione.</p> <p>Le Autorità italiane hanno istituito un Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e l'avvio dei suoi lavori in partenariato con la CE-DG Mercato interno e la DG della Politica regionale e urbana, così come si è avuto modo di illustrare sopra.</p> <p>La presenza di un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e di riforma, quindi, del Codice dei contratti pubblici nel Gruppo di lavoro in oggetto assicura il coordinamento e la sinergia delle attività dei due ambiti di lavoro.</p> <p>Infine, la presenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Gruppo di lavoro in oggetto assicura che il Piano d'azione che scaturirà dai lavori delle Autorità italiane e della CE sarà attuato anche a livello regionale e locale.</p> <p>A livello regionale Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene prevista la PF Stazione Unica Appaltante della Regione Marche.</p>	<p>A livello nazionale opera l'Autorità nazionale anticorruzione che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla quale sono state trasferite le funzioni consultive e di vigilanza precedentemente svolte dall'AVCP. Inoltre il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche nel settore degli appalti pubblici costituisce uno strumento efficace ad avvertire i fenomeni corruttori e l'illegalità nella pubblica amministrazione.</p> <p>A livello regionale opera la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) http://suam.regione.marche.it/ al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.</p> <p>La Regione Marche parteciperà ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	<p>Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.</p> <p>Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 163/2006.</p> <p>La Regione Marche ottempera a tale normativa garantendo la trasparenza pubblicando i bandi nel sito istituzionale http://www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaracontratti/GareBandite.aspx, nel sito dedicato al PSR FEASR http://psr2.agri.marche.it/.</p> <p>Tutti i bandi e gli avvisi pubblicati sul portale contratti pubblici possono essere liberamente consultabili accedendo alla pagina web</p>	<p>Nell'ambito del processo di operatività della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), è stato predisposto un portale dei contratti pubblici finalizzato, tra l'altro, agli adempimenti connessi con la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alla conclusione di contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori, nonché con la redazione e la pubblicazione della programmazione di lavori, servizi e forniture. In particolare, con riferimento alla pubblicazione di bandi e avvisi, dal 1° gennaio 2014 le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di interesse regionale sono tenute ad adempiere agli obblighi di che trattasi utilizzando esclusivamente la procedura disponibile al suddetto portale all'indirizzo web www.contrattipubblici.marche.it/BAND. Tutti i bandi e gli avvisi pubblicati sul portale contratti pubblici possono essere liberamente consultabili accedendo alla pagina web https://www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do</p> <p>A vantaggio della semplificazione e trasparenza dei procedimenti contrattuali, è stata predisposta una utilità "feed RSS" per ricevere automaticamente i contenuti della pubblicazione e i relativi aggiornamenti.</p> <p>In particolare, è possibile, semplicemente sottoscrivendo il "feed Web" in parola, ottenere automaticamente le informazioni pubblicate sulla pagina web del portale e i relativi aggiornamenti.</p>

			<p>https://www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do</p> <p>Il Piano d'azione sugli appalti a livello nazionale sarà volto a dare piena ed effettiva esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di e-procurement, individuando gli strumenti tecnologici più adatti ed efficaci. Pertanto, grazie ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo incaricato di riformulare il Codice dei contratti sarà possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà costituire l'ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi comunitari.</p>	<p>La Regione Marche applicherà gli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale. Parteciperà, anche, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
	G4.e) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	<p>La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it</p>	<p>A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione del diritto sugli appalti pubblici.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	<p>A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.</p> <p>L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.</p>	<p>La Regione Marche si impegnerà a partecipare agli incontri formativi e seminari organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE ed a diffondere le informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari.</p> <p>La Regione Marche provvederà all'individuazione presso la propria Autorità di Gestione (AdG) di strutture con competenze specifiche incaricate dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	<p>Il rispetto della regola Deggendorff, in materia di aiuti illegali è assicurata, a livello nazionale, dall'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla sentenza Deggendorff, nel registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero, che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali.</p> <p>Per il settore agricolo la Regione Marche adempie a quanto previsto dall'Accordo sul registro degli Aiuti di Stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 gennaio 2008.</p>	<p>La Regione Marche adempie a quanto previsto dall'art. 46 della Legge 24/12/2012, n. 234 verificando che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	<p>La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it</p> <p>Nello scorso ciclo di programmazione sono stati realizzati moduli formativi per il personale regionale sulla tematica degli aiuti di stato. Si intende organizzare anche per la nuova programmazione un corso modulare analogo diretto a tutto il personale della Regione Marche.</p>	<p>A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>

	G5.c) Dispositivi che garantiscono la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	<p>A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di stato alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.</p> <p>L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.</p>	<p>Nell'ambito dei fondi strutturali comunitari, qualora le AdG di un programma operativo ritengano di non avere sufficiente esperienza o competenza per assicurare la conformità della misura di cui trattasi con la normativa in materia di aiuti di Stato richiedono specifico supporto al DPS □ DGPRUC, che svolge l'istruttoria del caso e l'eventuale procedura di notifica alla CE ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3.</p> <p>Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materie sopra indicate.</p> <p>La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi operativi.</p> <p>Criterio non pienamente assolto</p>
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2014 (criteri e soglie per le procedure di verifica di assoggettabilità) convertito con Legge n. 116/2014.</p> <p>Per superare la procedura di infrazione n. 2009_2086 in materia di VIA, il Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2014, stabilisce che fino all'entrata in vigore delle linee guida ministeriali per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti elencati nell'Allegato IV – Parte II del Decreto Legislativo n.152/2006 devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", sulla base dei criteri di cui all'Allegato V del Decreto Legislativo stesso.</p> <p>Tale regime transitorio non necessita di alcun atto di recepimento da parte delle Regioni.</p> <p>Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 (MATTM) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006)"</p>	<p>Criterio non pienamente assolto per la VIA in quanto il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015 non soddisfa le condizioni della Direttiva 2011/92/CE ed a questo riguardo è stata inviata all'Italia una lettera dalla Commissione Europea DG Ambiente</p>
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	<p>Il Ministero dell'ambiente si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema quali piani di formazione mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi.</p>	<p>Criterio assolto</p>
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	<p>Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene prevista la PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali che tra le sue competenze ha la VIA e la VAS.</p>	<p>Criterio assolto</p>
G7) Sistemi statistici e	G7.a) Dispositivi per	Yes	<p>Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di</p>	<p>Criterio assolto</p>

<p>indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica</p>		<p>specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.</p>	
	<p>G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899) - Atlante statistico dei Comuni (www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) - Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp) <p>Dati funzionali alla elaborazione di informazioni in forma statistica aggregata sono disponibili anche mediante estrazione dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e dal Sistema Informativo Agricoltura Regionale (SIAR) che risultano integrati.</p>	<p>Criterio assolto</p>
	<p>G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale; - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato; - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. <p>Il sistema degli indicatori di risultato comprende gli indicatori definiti nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione. Laddove ritenuto necessario, l'AdG ha individuato anche alcuni indicatori di risultato specifici del Programma.</p> <p>Verrà definita una chiara tempistica che preveda l'organizzazione e l'avvio di attività di valutazione fin dai primi anni di attuazione del Programma, anche per adempiere ai requisiti previsti dai regolamenti e relativi all'obbligo di valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità e di documentare nelle Relazioni di attuazione (in particolare nel 2017, nel 2019 e finale secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 4 e 50 comma 5 del Regolamento UE n.1303/2013) il contributo del FEASR all'evoluzione degli indicatori di risultato e, più in generale, agli obiettivi del Programma.</p>	<p>Criterio assolto</p>

<p>G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale; - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato; - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. <p>Tutti gli indicatori di risultato del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione, pertinenti rispetto alle FA/misure attivate nel Programma, sono stati quantificati dall'AdG. Durante la stesura del Programma di Sviluppo Rurale, il Valutatore indipendente ha affiancato l'AdG in una costante e puntuale verifica della quantificazione degli indicatori, rispetto alla quale il Valutatore ha espresso il proprio giudizio sia in termini di metodologia adottata sia di attendibilità del valore individuato.</p>	<p>Criterio assolto</p>
<p>G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale; - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato; - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. <p>Nel corso della fase di programmazione, la metodologia utilizzata per la quantificazione di ciascun indicatore è stata, di volta in volta, giudicata dal Valutatore e, talvolta, rivista dall'AdG sulla base delle raccomandazioni formulate da quest'ultimo al fine di garantire una maggiore efficacia della stessa.</p>	<p>Criterio assolto</p>
<p>G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale; - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato; - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. <p>I dati funzionali alla quantificazione degli indicatori vengono previsti nell'ambito della modulistica per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento ed acquisiti nei sistemi informativi dedicati.</p>	<p>Criterio assolto</p>

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni	31-12-2016	Regione Marche
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 4: Definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'in-house e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 3: Definizione di apposite linee guida per i criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione	31-12-2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 5: Identificazione di misure idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Approvazione della strategia nazionale sulla riforma del sistema degli appalti pubblici elaborata dal Gruppo di lavoro	31-12-2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: Revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1a: Avvio e prosecuzione dell'attuazione della strategia nazionale sulla riforma del sistema degli appalti pubblici	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: Predisposizione di linee guida principalmente destinate alle amministrazioni regionali in materia di	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

		aggiudicazione di appalti sottosoglia		
G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.		Azione 1: Definizione degli strumenti di e-procurement previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.		Azione 1a: Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale	31-12-2016	Regione Marche
G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.		Azione 2a: Partecipazione alla predisposizione di linee guida appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale	30-09-2015	Regione Marche
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.		Azione 1: Azioni di formazione in materia di appalti pubblici rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.		Azione 2a: Creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS	31-12-2015	Regione Marche
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.		Azione 1a: Azioni di formazione in materia di appalti pubblici rivolte ai soggetti coinvolti nella gestione dei fondi SIE	31-12-2015	Regione Marche
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.		Azione 2: Creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto Open Coesione, tra tutte le Autorità di gestione	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.		Azione 1: accompagnamento e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici e concessioni	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle		Azione 3: individuazione presso l'AdG di soggetti con competenze specifiche incaricati all'indizione di gare di appalti	31-12-2015	Regione Marche

	norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	pubblici e/o comunque responsabili del rispetto della normativa		
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca	31-12-2015	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: Pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti.	31-12-2015	Amministrazione di coordinamento - Dipartimento per le politiche europee
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1a: Adozione di tutte le misure necessarie per favorire la reingegnerizzazione e l'implementazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA)	31-12-2016	Regione Marche
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2a: Istituzione dell'obbligo di consultare l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali.	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4a: Trasmissione alle amministrazioni centrali delle informazioni per l'apposita sezione all'interno di Open Coesione.	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7a: Individuazione presso AdG di soggetti con specifiche competenze incaricati alla diffusione delle informazioni e al rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria per aiuti di Stato	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7: Individuazione per ogni AdG di una struttura per la diffusione delle informazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

		in materia di aiuti di Stato		
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5a: Individuazione/ aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato		31-12-2016	Regione Marche
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1a: Realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato.		31-12-2016	Regione Marche
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: Organizzazione di workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro degli aiuti		31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: Pubblicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali		31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4: Creazione di una sezione interoperabile all'interno di Open Coesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati		31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Ministero dello sviluppo economico – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3a: Collaborazione con il MISE all'organizzazione di workshop a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale		31-12-2016	Regione Marche
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: Previsione incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di AT		31-12-2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – MISE - MIPAAF
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2a: Partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali e diffusione di informazioni e risultati		31-12-2016	Regione Marche
G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione	Azione 1: Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di		31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

	dei fondi SIE.	aiuti di Stato.		
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di regimi quadro di aiuti di stato	31-12-2015	Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: istituzione di apposite Strutture competenti in materia di aiuti di stato presso l'AdG o potenziamento delle risorse già presenti, in raccordo con il DPS	31-12-2016	Regione Marche
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Adeguamento della normativa regionale alle linee guida ed ai successivi aggiornamenti	30-09-2016	Regione Marche
	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Integrazione del Decreto Ministeriale 52 del 30/03/2015 (MATTM) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006)", per conformarsi pienamente alla Direttiva 2011/92/UE.	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
<p>P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p>	<p>Aggiornamento del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”[1]</p> <p>1 – Aggiornamento del Piano</p> <p>2 – Adozione Bozza del Piano</p> <p>3 – Esame e condivisione contenuti</p> <p>4 – Approvazione definitiva</p> <p>[1] Per l’attuazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi, vengono annualmente sottoscritte, previa autorizzazione della Giunta Regionale, delle Convenzioni/Protocolli d’intesa/Accordi di Programma con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viene cautelativamente indicata la data del 31/12/2016 in relazione alla possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali che potrebbero rallentare/sospendere le procedure di aggiornamento/approvazione del Piano.</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>Regione Marche</p>
	<p>P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monirischio e multirischio;</p>	<p>Aggiornamento del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”[1]</p> <p>1 – Aggiornamento del Piano</p> <p>2 – Adozione Bozza del Piano</p> <p>3 – Esame e condivisione contenuti</p> <p>4 – Approvazione definitiva</p> <p>[1] Per l’attuazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi, vengono annualmente sottoscritte, previa autorizzazione della Giunta Regionale, delle Convenzioni/Protocolli d’intesa/Accordi di Programma con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>Regione Marche</p>

		Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viene cautelativamente indicata la data del 31/12/2016 in relazione alla possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali che potrebbero rallentare/sospendere le procedure di aggiornamento/approvazione del Piano.		
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Prende atto del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici	31-12-2016	Regione Marche
	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Approvazione del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Prende atto del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	31-12-2016	Regione Marche
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Approvazione del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (DACR 175/2005): 1 - Adozione in Giunta Regionale del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) completo del Rapporto Ambientale ai fini VAS; 2 - Conclusione della procedura di VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 3 - Seconda adozione in Giunta Regionale del PEAR e trasmissione all'Assemblea Legislativa regionale; 4 - Approvazione del PEAR da parte dell'Assemblea Legislativa regionale.	31-12-2016	Regione Marche

P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Aggiornamento delle norme del PTA o predisposizione di un Regolamento in attuazione del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua", finalizzato alla definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo (e comunque per tutti gli usi) e all'installazione di misuratori.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione, Province
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione di discipline e programmi per applicare ed attuare meccanismi necessari a garantire l'adeguato recupero dei costi operativi, inclusa manutenzione, ambientali e di risorsa.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione, per la fornitura di acqua e per l'estrazione individuale di acqua, di apposita regolamentazione per l'estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Disciplina omogenea del costo della risorsa idrica.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Attuazione (vedi sopra) ed installazione di misuratori; Applicazione dei prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, disponendo apposito regolamento.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o	Predisposizione ed aggiornamento analisi economica del secondo ciclo di pianificazione distrettuale in attuazione del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione

	delle regioni in questione.	dell'acqua".		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Le misure dei PdG adottate saranno coerenti con quelle previste del criterio 5.2.a) dalla condizionalità ex-ante 5.2 e verranno incluse nell'ambito dei Piani di Gestione dei distretti idrografici che verranno "aggiornati" entro il 22/12/2015.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (DACR 175/2005) al DM 15 marzo 2012 "burden sharing" attuativo del D. Lgs 28/2011. 1 - Adozione in Giunta Regionale del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) completo del Rapporto Ambientale ai fini VAS; 2 - Conclusione della procedura di VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 3 - Seconda adozione in Giunta Regionale del PEAR e trasmissione all'Assemblea Legislativa regionale; 4 - Approvazione del PEAR da parte dell'Assemblea Legislativa regionale.	31-12-2016	Regione Marche
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Aggiornamento Piano Telematico regionale esistente. Azioni da intraprendere: 1. Acquisizione supporto all'aggiornamento del Piano; 2. Attività di adeguamento del Piano; 3. Approvazione Piano aggiornato.	29-02-2016	Regione Marche
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Aggiornamento Piano Telematico regionale esistente. Azioni da intraprendere: 1. Acquisizione supporto all'aggiornamento del Piano; 2. Attività di adeguamento del Piano; 3. Approvazione Piano aggiornato.	29-02-2016	Regione Marche

	<p>P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.</p>	<p>Aggiornamento Piano Telematico regionale esistente. Azioni da intraprendere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione supporto all'aggiornamento del Piano; 2. Attività di adeguamento del Piano; 3. Approvazione Piano aggiornato. 	<p>29-02-2016</p>	<p>Regione Marche</p>
--	---	---	-------------------	-----------------------